



CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)
Medaglia d'Oro al V. M.

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI GEMELLAGGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7/03/2012.

Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2020.

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI GEMELLAGGIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 31/07/2020

ART. 1

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città italiane e di nazioni estere, finalizzato all'intensificazione di rapporti sociali, culturali e di istruzione, sportivi, turistici, con costante riferimento all'incontro tra persone appartenenti a diverse comunità per azioni indirizzate alla ricerca della pace, solidarietà e la salvaguardia dei diritti umani.

ART. 2

La Città di Alba promuove le azioni di gemellaggio tra le città. Al momento risultano formalizzati patti di gemellaggio con le città di Medford (USA), Banská Bystrica (Slovacchia), Boblingen (Germania), Beausoleil (Francia), Arlon (Belgio) e Sant Cugat del Valles (Spagna) e Giresun (Turchia).

La cura dei rapporti con queste città è affidata al Sindaco o all'Assessore competente.

Per ogni gemellaggio è istituito un Comitato che coadiuva il Sindaco o l'Assessore competente, proponendo e realizzando le iniziative ritenute atte a mantenere e sviluppare le relazioni con le città gemelle, intese a sviluppare la conoscenza reciproca ed i contatti tra le persone, a far conoscere ed apprezzare dalla comunità sorella le ricchezze del territorio albese, a promuovere il turismo ed i prodotti locali nell'ambito delle finalità indicate al precedente art. 1. Particolare rilevanza è attribuita all'incontro tra i giovani e le scuole delle diverse comunità coinvolte nei progetti di gemellaggio.

ART. 3

I membri dei Comitati sono nominati dal Sindaco, sentiti i Comitati in carica.

Ciascun Comitato è composto da un numero minimo di cinque componenti, che abbiano manifestato interesse allo sviluppo del gemellaggio e che possiedano esperienze e competenze utili al miglior funzionamento del Comitato stesso.

Il numero massimo di membri, di regola, è fissato in quindici; deroghe possono essere concesse nel caso di richiesta da parte della maggioranza del comitato in cui il soggetto deve essere nominato.

Nel caso di costituzione del Comitato di nuovo gemellaggio, l'individuazione dei membri è di competenza del Sindaco, sentita la Giunta comunale.

Per garantire la massima partecipazione ai comitati, i membri dei comitati stessi non possono far parte di più di un comitato.

I membri dei comitati prestano la propria attività con disciplina ed onore, così come previsto dall'art. 54 Cost.

ART. 4

I membri dei Comitati restano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco e, in ogni caso, fino alla loro nuova nomina, fatta salva la revoca o le dimissioni.

Il Sindaco provvede alla nomina non oltre un anno dall'inizio di ciascun mandato amministrativo.

La decadenza di uno o più componenti del Comitato è decretata dal Sindaco per le seguenti circostanze:

- a. per dimissioni;
- b. per revoca a seguito di fatti gravi che danneggiano l'immagine della Città di Alba o l'azione del Comitato.

Nel caso di riduzione dei membri sotto il numero minimo, il Sindaco provvede a integrare il numero.

ART. 5

Tra i membri di ciascun Comitato il Sindaco, su proposta del Comitato, nomina il Presidente.

Il Vice Presidente viene nominato dal Comitato, a maggioranza dei presenti, nella prima riunione utile.

Il Sindaco, su proposta del Comitato, può nominare un Presidente Onorario, tra i membri che hanno dato un significativo contributo all'attività del Comitato.

Il Presidente rappresenta il Comitato. Determina l'ordine del giorno delle riunioni; presiede e coordina i lavori assicurandone il buon andamento; cura l'esecuzione delle decisioni assunte; riferisce periodicamente al Sindaco o all'Assessore competente sull'attività del Comitato.

Il presidente può essere nominato tale per non più di due mandati consecutivi.

ART. 6

Ciascun comitato nomina al proprio interno un Responsabile Contabile. I Comitati di comune accordo individuano tra i Responsabili Contabili un Tesoriere, con la funzione di coordinamento dell'operato dei Responsabili Contabili.

Ciascun Comitato deve presentare al Comune, almeno due volte l'anno, un rendiconto periodico delle entrate e delle spese sostenute.

ART. 7

Alle riunioni di ciascun Comitato viene invitato a partecipare il Sindaco o l'Assessore competente. Ad esse possono anche partecipare, senza diritto di voto, gli amministratori comunali che lo desiderino. Inoltre, il Presidente può invitare persone che possano apportare uno specifico contributo su argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 8

Le riunioni di ciascun Comitato vengono convocate dal Presidente di norma in una sala messa a disposizione dal Comune.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene inviato attraverso posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate entro le ventiquattro ore con qualsiasi mezzo idoneo.

Non sono ammesse votazioni per delega.

ART. 9

Le riunioni del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. In ogni caso, anche in assenza del numero legale, il Comitato può proporre iniziative e/o discutere gli argomenti all'ordine del giorno, fatta salva la relativa ratifica nella prima riunione valida del Comitato stesso.

Le decisioni sono ordinariamente assunte di comune accordo tra i componenti presenti alla riunione. In caso di palese discordanza risultante dal verbale della riunione, le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

Assiste alle riunioni con funzione di segretario un membro del Comitato o un dipendente comunale designato dal dirigente responsabile del settore che redige il verbale delle riunioni.

ART. 10

Il Comune individua un dirigente responsabile delle attività di gemellaggio.

I Comitati dispongono per la loro attività dei locali, delle dotazioni e del personale attribuiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Periodicamente, i Comitati si confrontano con il Consiglio comunale, tramite la Commissione consigliare permanente competente, sulle attività e le iniziative svolte.

ART. 12

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, il Sindaco nomina i membri dei Comitati di gemellaggio esistenti ed il Presidente di ciascuno, la cui durata in carica è pari al mandato del Sindaco.

Le nomine dovranno tenere conto di quanto indicato ai precedenti artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.